



VERBALE DI ACCORDO




In data 18 Settembre 2012 in Milano, si sono incontrate la società Trenord Srl rappresentata dal Dott. Stefano Conti – Direttore del Personale e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL rappresentata dal Sig. Gabriele Cerratti e Luigi Ciraci, FIT CISL rappresentata dal Sig. Salvatore Pellecchia, Francesco Ferrante e Ferruccio Saibene, UILT UIL rappresentata dal Sig. Max Colonna, Gaetano di Capua e Angelo Marini, UGL Trasporti rappresentata dal sig. Ezio Favetta, FAST FERROVIE rappresentata dal Sig. Vincenzo Notarnicola, Giuseppe Parise e Federico Salomoni e FAISA CISAL rappresentata dal Sig Mauro Mongelli e Giuseppe Liparoti per definire le modalità di adeguamento delle discipline normative e dei trattamenti economici definiti dal Contratto Aziendale Trenord a seguito della sottoscrizione del CCNL Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie 2012.

Premesso che:

- 
- In data 22 giugno 2012 è stato raggiunto l'accordo sul Contratto Aziendale di Trenord ratificato in data 4 luglio 2012, che ha individuato il CCNL della Mobilità come riferimento di confluenza contrattuale del personale di Trenord e l'allora vigente CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003;
 - All'art. 1 della Premessa comma 7 del contratto aziendale di Trenord, le Parti hanno inoltre concordato che entro 30 giorni dal rinnovo del CCNL Mobilità / Attività Ferroviarie le stesse si sarebbero incontrate per definire tempi e modalità di attuazione del percorso di adeguamento delle discipline e dei trattamenti previsti dal Contratto Trenord.
 - In data 20 luglio 2012 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL Mobilità / Area contrattuale Attività Ferroviarie.



Trenord S.r.l.



Premesso quanto sopra le Parti concordano che:

1. Trenord dovendo sviluppare i sistemi informativi connessi all'applicazione della nuova normativa contrattuale applicherà il CCNL Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 come fonte nazionale di riferimento a partire dalla data del 1° dicembre 2012, al fine di permettere l'avvio dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali riformando quanto statuito precedentemente nell'accordo aziendale di Trenord all'*art. 3 Decorrenza e Durata*;
2. a seguito del rinnovo del CCNL Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 Luglio 2012, è necessario adeguare parte delle discipline normative e dei trattamenti economici definiti precedentemente nell'accordo aziendale di Trenord. In riferimento a quanto statuito nell'Art. 1 "*Premesse*" dell'Accordo Aziendale di Trenord del 22 giugno c.a, nell'Allegato A al presente Accordo - che ne costituisce parte integrante - vengono riportate le variazioni/integrazioni e adeguamenti al Contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012 imprescindibili all'applicazione del sopracitato CCNL Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 Luglio 2012;
3. in riferimento a quanto statuito dal Contratto Aziendale di Trenord art. 10 *Classificazione professionale*, Trenord applicherà a tutto il personale la classificazione professionale prevista dal CCNL Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 a partire dal 1° Dicembre 2012.

Le parti individueranno la migliore soluzione di confluenza nella nuova Classificazione Professionale, garantendo la salvaguardia dei diritti acquisiti dei lavoratori derivanti dall'applicazione dei trattamenti giuridici normativi ed economici di ciascun CCNL di origine e dei relativi contratti aziendali;


Le Parti stipulanti convengono di fissare il prossimo incontro entro la metà del mese di Ottobre pv per definire le modalità di confluenza nella nuova scala classificatoria che sostituirà integralmente la disciplina definita in via transitoria nel contratto aziendale di Trenord;

4. in relazione alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/ Area AF 2012 e della decorrenza del contratto aziendale di Trenord i minimi contrattuali applicati a tutto il personale saranno quelli previsti alla data del 1° dicembre dal CCNL Mobilità/Area AF 2012. Entro il primo trimestre 2013 saranno regolarizzati a tutti i dipendenti le differenze retributive previste a far data dal mese di settembre 2012.

5. in riferimento a quanto stabilito all'Art.5.4 del contratto aziendale di Trenord le parti convengono di definire l'accordo entro la data del 15 ottobre 2012 con prioritaria definizione dei permessi sindacali.

Milano, 18 Settembre 2012

Per l'Azienda TRENORD Srl.
Stefano Conti



Per le Organizzazioni sindacali:

FILT CGIL



FIT CISL



UILT UIL




UGL TRASPORTI




FAST FERROVIE



FAISA CISAL



Allegato A Contratto aziendale di Trenord



ALLEGATO A

Parte 1: Premessa

Art.1 - Premessa

Al primo capoverso, la frase *“Il CCNL della Mobilità rappresenta il riferimento di confluenza contrattuale del personale di Trenord e per gli istituti non espressamente disciplinati dal sopracitato CCNL della Mobilità troverà applicazione il vigente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 rappresenta il riferimento di confluenza contrattuale del personale di Trenord”*.

Art.3 – Decorrenza e durata

Il secondo capoverso è sostituito dal seguente: *“Ferme restando le diverse indicazioni per singoli istituti ove specificatamente previste, il contratto decorre dal 1° dicembre 2012 ed avrà durata sino al 30 novembre 2015.”*

Parte 2: Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali

La premessa è sostituita dalla seguente: *“Per la presente Parte Trenord applica integralmente gli aspetti giuridico – normativi disciplinati dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dagli articoli seguenti.”*

Art.5 – Relazioni sindacali

Ai punti 5.1 e 5.3 le parole *“CCNL della Mobilità”* sono sostituite dalle seguenti: *“CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*.

Art.7 – Assemblee dei lavoratori

L'Articolo 7è interamente sostituito dal seguente: *“Con riferimento agli articoli 11 e 11 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 le assemblee possono essere indette durante l'orario di lavoro e saranno retribuite nei limiti complessivi di 12 ore annue”*

Parte 3: Mercato del lavoro

La premessa alla presente parte è sostituita dalla seguente: *“Per la presente Parte Trenord applica integralmente gli aspetti giuridico – normativi disciplinati dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dagli articoli seguenti.”*

Art.8 – Costituzione del rapporto di lavoro

Il primo capoverso è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica quanto disciplinato all'Art.17 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Parte 4: Classificazione professionale











Trenord S.p.A. - Via ... - ... - ...
... - ... - ... - ...
... - ... - ... - ...

Si inserisce la seguente premessa: *“Per la presente Parte Trenord applica quanto disciplinato all’Art.27 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dagli articoli seguenti.”*

Art.10 – Premessa

L’Articolo è soppresso.

Art.11 – Criteri di confluenza

Il punto 11.1 è sostituito dal seguente: *“La classificazione professionale definita all’art.27 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 sostituisce integralmente le classificazioni professionali applicate al personale Trenord prima dell’entrata in vigore del presente contratto.”*

Il punto 11.2 è sostituito dal seguente: *“La confluenza nella classificazione di cui sopra è effettuata garantendo la salvaguardia delle specificità delle mansioni svolte e delle competenze maturate dai lavoratori, nonché dell’anzianità di servizio.”*

Il punto 11.3 è sostituito dal seguente: *“I criteri di confluenza dai profili professionali previsti nei CCNL Autoferrotranvieri saranno definiti con apposito accordo tra le parti”*

Si inserisce il punto 11.4: *“I criteri di confluenza dai profili professionali previsti nel CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 sono definiti dalla norma transitoria definita nell’art.27 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.12 – Schema classificatorio

L’Articolo è soppresso.

Art.13 – Declaratorie professionali

L’Articolo è soppresso.

Art.14 – Scala classificatoria

L’Articolo è soppresso.

Art.15 – Percorsi di crescita professionale

Al punto 15.1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente. *“Tali percorsi orizzontali saranno strutturati come definito all’Art.27 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012. Sono previsti passaggi anticipati sulla base di una valutazione di merito. I passaggi standard sono in ogni caso soggetti al possesso delle competenze professionali e/o delle eventuali abilitazioni/patenti richieste per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale.”*

Il 15.2 è soppresso.



Parte 5: Orario di lavoro

Art.16 – Disciplina comune

Al primo capoverso le parole del riferimento contrattuale *“al punto 1 dell’art.22 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“al punto 1 dell’Art.28 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.17 – Disciplina particolare per il personale mobile

Il punto 17.2.1 è sostituito dal seguente: *“Per la definizione delle attività ricomprese nell’orario di lavoro giornaliero, Trenord applica quanto disciplinato ai punti 2.1.c e 2.3 dell’Art. 28 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*



Il punto 17.5 è sostituito dal seguente: *“Per il presente istituto ha integrale applicazione in Trenord quanto disciplinato al punto 2.7.B.3 dell’Art. 28 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Il punto 17.6 è sostituito interamente con il seguente: *“Ogni anno il lavoratore dispone di 52 giornate di riposo e 52 giornate di riposo settimanale di 24 ore solari, fruibili consecutivamente (giornata di riposo settimanale + riposo)”*.

Al punto 17.9 le parole *“Art.22 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“Art.28 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Al punto 17.11 le parole *“Per il presente istituto ha integrale applicazione in Trenord quanto disciplinato al punto dell’Art.22 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto disciplinato ai punti seguenti:”* sono sostituite dalle seguenti: *“Per il presente istituto ha integrale applicazione in Trenord quanto disciplinato al punto 2.7.B.6 dell’Art.28 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto disciplinato ai punti seguenti:”*.

Il punto 17.11.2 è soppresso.

Art.18 – Disciplina di lavoro straordinario

Il contenuto del presente articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 29 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.19 – Riposo settimanale e giorni festivi

Al primo capoverso le parole *“quanto disciplinato all’Art.24 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all’Art. 30 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.20 – Ferie e permessi

Al primo capoverso le parole *“quanto disciplinato all’Art.25 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all’Art. 31 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Al punto 20.2 le parole *“In aggiunta a quanto previsto all’Art. 25 del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“In aggiunta a quanto previsto all’Art. 31 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*.

Il 20.5 è sostituito dal seguente: *“Le anzianità maturate sono utili ai fini del riconoscimento del numero di giornate di ferie di cui all’Art. 31 punto 1 b) del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Parte 6: Svolgimento del rapporto di lavoro

Art.21 – Malattia e infortunio non sul lavoro

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato all’Art. 26 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all’Art. 32 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Art.22 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Il primo capoverso è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 33 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

I punti 22.1 e 22.2 sono soppressi.

Art.23 – Tutela della maternità e della paternità

Al primo capoverso le parole: “quanto disciplinato all’Art. 28 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003” sono sostituite dalle seguenti: “quanto disciplinato all’Art. 34 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”

Il punto 23.2 e 23.3 sono soppressi.

Il punto 23.4 è sostituito dal seguente: “Per i primi due mesi di assenza facoltativa usufruita ai sensi del punto 1.6 dell’Art. 34 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, viene corrisposta la retribuzione di cui al precedente punto 23.1 nella misura del 100% per il primo mese e dell’80% per il secondo mese.”

Art.24 – Tossicodipendenza e alcol dipendenza

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: “Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 35 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”

Art.25 – Persone con handicap

Il primo capoverso è sostituito dal seguente: “Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 36 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”

I punto 25.1 e 25.2 sono soppressi.

Art.26 – Lavoratori affetti da virus HIV

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: “Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 37 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”

Art.27 – Volontariato

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: “Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 38 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”

Art.28 – Facilitazioni per i lavoratori studenti

Il primo capoverso è sostituito dal seguente: “Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 39 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”


Il punto 28.1 è soppresso.

Art.29 – Congedi per formazione e per formazione continua

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: “Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 40 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”

Art.30 – Congedo per gravi motivi familiari

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: “Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 41 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”



Art.31 – Permessi

Il primo capoverso è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 42 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Il punto 31.1 è soppresso.

Art.32 – Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo

Il primo capoverso è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 43 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Il punto 32.1 è soppresso.

Art.33 – Assenze non retribuite

L’Articolo è soppresso.

Art.34 – Trasferimenti e mobilità

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato agli Art. 45, 46, 47 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.35 – Formazione professionale

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 48 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.36 – Ambiente, salute e sicurezza del lavoro

Il primo capoverso è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 49 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

I punti 36.1, 36.2, 36.3 sono soppressi.

Art.37 – Divisa

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato all’Art. 45 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all’Art. 60 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Art.38 – Pasti aziendali


Al primo capoverso le parole: *“con riferimento al punto 2 dell’Art. 46 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“con riferimento al punto 8 dell’Art. 51 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Art.39 – Tutela legale e copertura assicurativa

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato all’Art. 47 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all’Art. 52 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Art.40 – Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato all’Art. 48 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all’Art. 53 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*



Il punto 40.1 viene sostituito dal seguente: *“Al punto 2 del sopracitato Articolo la retribuzione di riferimento è data dalle voci di cui alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 dell’Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto”*

Art.41 – Doveri del personale

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato, all’Art. 51 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all’Art. 56 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Art.42 – Sanzioni disciplinari

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato all’Art. 52 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all’Art. 57 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Art.43 – Mancanze

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato agli Art. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.44 – Sospensione cautelare non disciplinare

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato all’Art. 60 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all’Art. 65 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Art.45 – Procedimento disciplinare

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’ Art. 66 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.46 – Collegio di conciliazione e arbitrato

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’ Art. 67 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.47 – Norma finale

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: *“Per quanto non espressamente richiamato nella presente parte (Svolgimento del rapporto di lavoro) si fa rinvio a quanto disciplinato dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 e alle norme di diritto comune in materia di rapporto di lavoro.”*



Parte 7: Retribuzione

Art.48 – Retribuzione



Al punto 48.1.1.a) le parole *“retribuzione tabellare”* sono sostituite dalle parole: *“minimo contrattuale”*.

Al punto 48.1.1.d) le parole *“indennità di funzione”* sono sostituite dalle parole: *“indennità di funzione quadri”*.

Le parole del punto 48.3 *“retribuzioni tabellari”* sono sostituite con le parole *“minimi contrattuali”* e tutto il contenuto dello stesso 48.3 è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato al punto 3 dell’Art. 68 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*



Il punto 48.4 è soppresso.

Art.49 – Aumenti periodici di anzianità

Si inserisce la seguente premessa: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 69 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.”*

I punti 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.6 sono soppressi.

L’ultimo capoverso è sostituito dal seguente: *“Le eventuali differenze economiche scaturenti dall’applicazione dai criteri stabiliti nel sopracitato articolo e al precedente punto sono considerate a tutti gli effetti nella retribuzione di cui al punto 48.1.1 dell’ 48 (Retribuzione).”*

Art.50 – E.D.R.

Al punto 50.1 le parole *“1 ottobre 2012”* sono sostituite dalle parole *“1 dicembre 2012”*, le parole *“30 settembre 2012”* sono sostituite dalle parole *“30 novembre 2012”*.

Al punto 50.2 il comma a) è sostituito dal seguente: *“salario professionale, di cui all’Art. 72 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.52 – Indennità di funzione

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’ Art. 71 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.53 – Salario professionale

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’ Art. 72 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.55 – Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’ Art. 77 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.56 – Indennità per lavoro notturno

Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’ Art. 75 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.57 – Indennità di turno


Il contenuto dell’articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’ Art. 81 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.58 – Lavoro domenicale e festivo

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato all’Art. 71 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all’Art. 76 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Art.59 – Indennità di Trasferimento

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato all’Art. 73 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all’Art. 78 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*



Art.60 – Reperibilità

Il contenuto dell'articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all' Art. 79 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.61 – Indennità di maneggio denaro

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato all'Art. 75 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all'Art. 80 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Art.62 – Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate

Il contenuto dell'articolo è sostituito dal seguente: *“Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all' Art. 82 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.”*

Art.63 – Indennità diverse

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato all'Art. 78 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all'Art. 83 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Art.64 – Competitività e premialità

Al punto 64.10 le parole *“in coerenza con la seguente tabella in cui sono definiti gli importi minimi del premio”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“in coerenza con la tabella che verrà definita entro il 12 ottobre 2012, sulla base della classificazione professionale definita all'Art.27 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Art.65 – Lavoro straordinario

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato all'Art. 76 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all'Art. 74 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*

Art.66 – Trattamento di fine rapporto

Al primo capoverso le parole: *“quanto disciplinato all'Art. 79 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“quanto disciplinato all'Art. 84 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012”*


Al punto 66.1.a) le parole *“retribuzione tabellare”* sono sostituite dalle parole: *“minimo contrattuale”*.

Al punto 66.1.e) le parole *“indennità di funzione”* sono sostituite dalle parole: *“indennità di funzione quadri”*.

Parte 8: Welfare

Art.70 – Titoli di viaggio

Al punto 70.3 le parole *“con modalità di utilizzo disciplinate dall'Art 23 dell'accordo di confluenza del Gruppo FS dell'aprile 2003”* sono sostituite dalle seguenti: *“con modalità di utilizzo disciplinate dall' Art 21 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012”*.


L'allegato B *“Percorso di crescita professionale”* e l'allegato C *“CONFLUENZE DEI PROFILI DI ORIGINE NEI PROFILI DI DESTINAZIONE”* del contratto aziendale di Trenord sono soppressi.

